

# Piano Transizione 5.0

*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza – Febbraio 2024*

Senatore Antonio De Poli



ADP





## Premessa

---

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo schema di decreto ha introdotto, tra altre misure, disposizioni relative al Piano Transizione 5.0, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.

I contenuti proposti in queste schede di sintesi si basano sulle notizie diffuse all'esito del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, in attesa della pubblicazione del provvedimento ufficiale.

# A chi è destinato

---

A tutte le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, è riconosciuto un contributo sotto forma di **credito d’imposta** secondo le modalità e le misure stabilite dal decreto legge di riferimento.

# Esclusioni

---

Il credito d'imposta derivante dagli investimenti rilevanti per il Piano Transizione 5.0 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

# Condizioni relative a lavoro e previdenza

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

# Per quali investimenti

Per l'accesso all'agevolazione sono rilevanti gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi, strumentali** all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

I beni così individuati devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere **una riduzione dei consumi energetici**, pari ad almeno il **3%** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il **5%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

# Ampliamento dei beni dell'Allegato B

Tra i beni dell'Allegato B al precedente Piano Transizione 4.0 rientrano ora:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme citate sopra.

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP (Enterprise Resource Planning o "pianificazione delle risorse d'impresa").

# Rapporti tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0

---

Se un investimento in beni 4.0 rientra nel Piano Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del Piano Transizione 4.0), in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell'incentivo.

In particolare, l'interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post; il recupero del credito potrà avvenire in un'unica quota e non in tre.

I due incentivi dunque condividono la base dei beni, ma poi seguono strade diverse.



# Il Piano Transizione 4.0 resta operativo

Il Piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che:

- non generano risparmio;
- generano risparmio **sotto** le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

# Altri investimenti e spese ammesse

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste, superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:

- 1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, ad alcune condizioni.**

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (d.l. 9 dicembre 2023, n. 181):

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

# Altri investimenti e spese ammesse

## 2. le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi:

- nel limite del **10%** degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di **300 mila euro**.

Le spese di formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

# Credito d'imposta. Le aliquote

Le aliquote di base del credito d'imposta, laddove l'investimento consegua una **riduzione non inferiore al 3%** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

# Credito d'imposta. Le aliquote

---

Le aliquote del credito d'imposta, laddove l'investimento consegua una **riduzione superiore al 6%** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **o, in alternativa, di riduzione superiore al 10%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

# Credito d'imposta. Le aliquote

Nel caso in cui l'investimento consegua una **riduzione superiore al 10%** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **o, in alternativa, di riduzione superiore al 15%** dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, le aliquote diventano:

- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

# Oneri documentali

---

Per l'accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di prossima adozione.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

1. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni significativi per il Piano;
2. ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

**Per le piccole e medie imprese** le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, tenuti fermi alcuni limiti individuati dalle norme.

# Oneri documentali

---

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle norme applicabili.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

**Per le sole imprese non obbligate** per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.



# Credito d'imposta. Istruzioni per l'uso

Il credito d'imposta, secondo le consuete modalità, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

Non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per effettuare l'investimento, sia il termine per la certificazione e l'avvio della fruizione dell'incentivo.

# Cumulabilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta del Piano Transizione 5.0 è **cumulabile** con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

**Non è invece cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell'alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d'imposta per investimenti nella **ZES unica**.

# Recapture del credito d'imposta

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del **Recapture**.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

# Il decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy

È atteso un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge istitutivo del Piano Transizione 5.0, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo:

- al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale cui fanno riferimento le norme e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per la misura;
- all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
- all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- alle modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

# Antonio De Poli

[www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)



@antoniodepoli

*ADP*